

## Vieni all'INAS per...

- Invalidità civile
- Assistenza per infortuni sul lavoro
- Ricongiunzioni
- Ricostituzione dei supplementi di pensione

Numero Verde

**800 24 93 07**

PATRONATO  
**inas**  
CISL  
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

[www.inas.it](http://www.inas.it)

## Altri servizi INAS...

- Permesso di soggiorno
- Ricongiungimento familiare
- Trattamenti di famiglia

**L'INAS CISL ti aiuta in modo  
veloce, professionale e gratuito**

CONQUISTE  
del  
**LAVORO**  
quotidiano della Cisl

Direttore responsabile: **Francesco Guzzardi**

Reg. Trib. Roma n. 569/48 - Proprietà - Conquiste del Lavoro S.r.l.

Una copia Euro 0,41 Arretrata - Euro 0,82. Abbonamento annuale Euro 103,30;

iscritti alla Cisl - Euro 41,50. Abbonamento estero Euro 155,00.

Abbonamento comprensivo di "Inas Tutela" maggiorazione di Euro 2

**INAS TUTELA** Direzione e Redazione: *V.le Regina Margherita, 83/d - 00198 Roma - Tel. 06 84438420 - Fax 06 84438222*

Stampa: Poligraf. Srl - Pomezia (Rm)  
Progetto grafico: Eurografica2 Srl

**inas**  
CISL  
**TUTELA**

# Manovra 2011: tutte le novità



INAS CISL - NUMERO VERDE 800 249 307 - WWW.INAS.IT

# Manovra 2011: tutte le novità

La manovra finanziaria ha introdotto novità rilevanti: in questo numero di "Inas Tutela", gli esperti del patronato illustrano le principali. Per la fine dell'anno, comunque, sono previste ulteriori modifiche normative in materia previdenziale ed assistenziale.

**Luglio 2011**  
**6**  
**TERMINI DI DECADENZA PER L'AZIONE GIUDIZIARIA**

Nelle controversie in materia di trattamenti pensionistici, l'azione giudiziaria può essere proposta, pena la decadenza, entro il termine di 3 anni. Il mancato rispetto dei termini di decadenza - che può essere "impedita" esclusivamente dall'inizio della azione giudiziaria secondo i suddetti termini - produce conseguenze di totale perdita del diritto. A partire dal 6 luglio scorso, viene apportata una sostanziale modifica alla legge che definisce i termini di decadenza che ora decorrono anche dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della somma. La norma produce effetti devastanti per tutti quei lavoratori che potrebbero ottenere un migliore importo della pensione nel caso in cui non esercitino tale di-

ritto entro i termini di decadenza. Ad aggravare la situazione, si aggiunge l'applicazione del termine triennale di decadenza anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado al 6 luglio 2011.

**Luglio 2011**  
**6**  
**PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE**

I ratei arretrati dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni temporanee, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, si prescrivono ora in 5 anni (in precedenza, la prescrizione era decennale).

**Agosto 2011**  
**13**  
**RINVIO DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

Per i pubblici dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 13 agosto 2011, è previsto un rinvio della liquidazione del trattamento di fine servizio, di 6 o di 24 mesi, secondo la seguente tabella:

	VECCHIE DISPOSIZIONI	NUOVE DISPOSIZIONI
PENSIONE DI VECCHIAIA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA'	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITA'	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA'	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA'/INDIRETTA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)



Gli unici trattamenti non interessati dalla nuova norma sono la pensione di inabilità e la pensione di reversibilità/indiretta, che mantengono gli stessi termini di liquidazione.

Il provvedimento non si applica a tutti coloro che hanno maturato i requisiti prima del 13 agosto 2011 né al personale della scuola che li matura entro il 31 dicembre 2011.

È quanto prevede una legge entrata in vigore ad agosto 2011, che si applica a soggetti con sentenza passata in giudicato per omicidio volontario, preterintenzionale o per morte del familiare avvenuta come conseguenza di un altro delitto doloso.

La norma si applica anche alle pensioni già liquidate: le persone condannate perdono dunque ogni diritto alla pensione di cui erano titolari.

**Agosto 2011**  
**19**  
**LA PENSIONE AI SUPERSTITI NON SPETTA A CHI UCCIDE UN FAMILIARE**

Chi uccide i propri familiari non ha diritto ai trattamenti pensionistici riservati ai superstiti (come, ad esempio, la reversibilità).

**Gennaio 2012**  
**1**  
**SI SPOSTA LA DECORRENZA PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ CON I 40 ANNI**

Dal 1° gennaio del 2011, sono entrate in vigore le decorrenze "mobili" per la pensione: la prestazione viene liquidata trascorsi 12 mesi (per i dipendenti) o

18 mesi (per gli autonomi) dal momento della maturazione di tutti i requisiti, richiesti per l'accesso.

A partire dal 2012, è previsto un ulteriore spostamento della decorrenza, ma soltanto per la pensione

maturata con 40 anni di contributi: la novità riguarda tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché i lavoratori autonomi e presumibilmente anche gli iscritti alla Gestione separata Inps.

#### LE NUOVE DECORRENZE PER LE PENSIONI CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE

Data di maturazione dei requisiti	Decorrenza del trattamento pensionistico - lavoratori dipendenti	Decorrenza del trattamento pensionistico - lavoratori autonomi
2012	12 mesi + 1 mese = 13 mesi	18 mesi + 1 mese = 19 mesi
2013	12 mesi + 2 mesi = 14 mesi	18 mesi + 2 mesi = 20 mesi
2014	12 mesi + 3 mesi = 15 mesi	18 mesi + 3 mesi = 21 mesi

Sono esclusi dal meccanismo - nel limite di 5.000 lavoratori beneficiari - pur maturando i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, i seguenti soggetti:

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi della legge n. 233/91, in base ad accordi stipulati prima del 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi della legge n. 233/91, per effetto di accordi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- lavoratori che, alla data del 6 luglio 2011, risultano titolari di assegno straordinario previsto dalla legge n. 662/96.

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensione presentate dai suddetti soggetti che intendono avvalersi di tale deroga, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Al raggiungimento del limite di 5.000 domande di pensione, l'ente previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande.



#### FINESTRE MOBILI ANCHE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Al personale della scuola, che maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione a partire dal 2012, saranno applicate le finestre mobili, come avviene già per le altre categorie di lavoratori: si potrà quindi, accedere alla pensione dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione dei requisiti, e non più dal 1° settembre dello stesso anno di maturazione dei requisiti. Tale slittamento non riguarda coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011.



#### PIÙ BASSA LA PENSIONE AI SUPERSTITI IN CASO DI MATRIMONIO CONTRATTO IN TARDA ETÀ

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2012, se il defunto aveva contratto matrimonio in età superiore a 70 anni e se



la differenza con l'età del coniuge superstite è superiore a 20 anni, la percentuale di pensione ai superstiti sarà ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo.

La riduzione non viene applicata se vi sono figli minori, studenti o inabili.



### CAMBIA LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DI IMPORTO ELEVATO

Per le pensioni di importo più elevato, nel periodo 2012-2013, è prevista una modifica del meccanismo della rivalutazione automatica dell'importo delle pensioni, che viene applicata ogni anno. Di seguito, illustriamo come sarà applicata la perequazione nel biennio 2012-2013.

Trattamenti pensionistici <b>non superiori</b> a 5 volte il trattamento minimo		
dal 01/01/2012 al 31/12/2013	100% perequazione automatica	fino a 3 volte il T.M.
	90% perequazione automatica	oltre 3 volte e fino a 5 volte il T.M.
Trattamenti pensionistici <b>superiori</b> a 5 volte il trattamento minimo		
dal 01/01/2012 al 31/12/2013	70% perequazione automatica	fino a 3 volte il T.M.
	0% perequazione automatica	oltre 3 volte il T.M.



### ACCERTAMENTO PREVENTIVO PER L'INVALIDITÀ

Dal 1° gennaio 2012, riguardo al contenzioso in materia di invalidità (invalidità civile, handicap, disabilità, assegno di invalidità, pensione di inabilità, ecc..) viene introdotto l'obbligo dell'accertamento tecnico preventivo.

Prima di iniziare una causa sarà obbligatorio chiedere al giudice di predisporre un accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie di chi richiede la prestazione. Il giudice, pertanto, nominerà un Consulente tecnico di ufficio (Ctu). In seguito, sulla base della relazione del Ctu, sarà tentata una conciliazione tra le parti: in caso di mancato accordo, la parte che contesta le conclusioni del consulente dovrà depositare, presso il medesimo giudice, il ricorso introduttivo del giudizio.

La sentenza del tribunale potrà essere, comunque, impugnata dinanzi alla competente Corte di appello.

primo incremento dell'età non potrà, comunque, superare i 3 mesi.

Gli aggiornamenti dovranno essere apportati tramite decreto interministeriale, che dovrà essere emanato almeno 12 mesi prima dalla data di decorrenza di ciascun aggiornamento, e riguarderanno le seguenti prestazioni pensionistiche:

- pensione di vecchiaia liquidata nei sistemi retributivo/misto/contributivo (rispetto ai requisiti di 60 e 65 anni);
- pensione di anzianità con 35 anni di contributi, età e quote (la disposizione sembra quindi non interessare il pensionamento di anzianità con 40 anni di contributi);
- pensione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;
- assegno sociale.



### INCREMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI PER L'ACCESSO ALLE PENSIONI

L'età anagrafica - dei lavoratori e delle lavoratrici - richiesta per l'accesso alla pensione aumenterà sulla base dell'incremento della speranza di vita.

La recente manovra ha anticipato al 2013 tale adeguamento, che avverrà con cadenza triennale, in base ai dati forniti dall'Istat. La legge ha stabilito che il



### AUMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI DEL SETTORE PRIVATO

Dal 2014, e fino al 2026, per le lavoratrici dipendenti del settore privato, per le autonome, e per le iscritte alla Gestione separata, è previsto un aumento graduale del requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, sia nel sistema retribu-



tivo/misto che in quello contributivo. Per le donne, quindi, dal 2014 l'età richiesta per ottenere la pensione di vecchiaia non sarà più pari a 60 anni, ma verrà aumentata di 1 mese il 1° anno, di ulteriori 2 mesi il 2°, e così via, fino al 2026. Tale aumento dell'età anagrafica si sommerà all'incremento legato alla speranza di vita, in vigore dal 2013. Pertanto, l'incremento stabilito si applicherà

in relazione ad un'età che risulterà, comunque, superiore ai 60 anni.

**Ad esempio:** se nel 2013 l'incremento in base alla speranza di vita risulterà pari a 3 mesi, dal 2014 l'età necessaria per la pensione di vecchiaia risulterà pari a 60 anni e 4 mesi complessivi (60 + 3 mesi + 1 mese).